ASSOCIAZIONE PER L'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA AI LAVORATORI DELLA TPER E DELLA MOBILITA'

S T A T U T O

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione di mutualità volontaria denominata ***"ASSOCIAZIONE PER L'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA E MUTUA ASSISTENZA AI LAVORATORI DELLA TPER E DELLA MOBILITA' "*** con sede a Bologna, presso la TPER SPA – BO – Via Saliceto n. 3. L'Associazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E SCOPO

2.1 L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è costituita con riferimento a quanto previsto dagli Accordi Aziendali sottoscritti da Cgil Cisl e Uil e Consiglio di Azienda A.T.M. poi denominata A.T.C ed in seguito TPER SPA in data 01 Giugno 1957, 11 Dicembre 1980 e 30 Ottobre 1985, al fine di perseguire, nei limiti delle leggi vigenti tempo per tempo, l'obiettivo di erogare a favore degli associati, prestazioni integrative di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresa, in concorso con le strutture sanitarie pubbliche, la promozione di iniziative di educazione sanitaria a tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nonché assicurare sussidi a coloro che dovessero trovarsi in aspettativa per motivi di salute.

2.2 Per tali attività l'Associazione si avvale dell'opera dei propri associati offerta in forma volontaria, libera e gratuita. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, dei servizi professionali prestati da operatori specializzati, anche associati.

2.3 L'Associazione potrà porre in essere ogni forma di attività promozionale, formativa, ricreativa, sociale e assistenziale atta al raggiungimento dei propri scopi, anche collaborando con soggetti, pubblici o privati, associazioni, enti ed istituzioni che abbiano finalità analoghe.

ARTICOLO 3 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

ARTICOLO 4 – DESTINATARI ED ASSOCIATI

4.1 Destinatari delle prestazioni dell'associazione sono:

- i lavoratori dipendenti dell'attuale TPER S.P.A, gia' ATC.;
- i lavoratori delle aziende che in futuro ne dovessero derivare a seguito di divisioni e/o subentri di qualsiasi genere;
- i lavoratori dipendenti di altre aziende del settore che facciano richiesta di aderire alle condizioni tutte previste nel presente statuto nonché versando all'Associazione i contributi così come previsti dal successivo articolo.

4.2 La domanda di adesione deve essere sottoscritta dall'interessato. L'avvenuta accettazione e la sua decorrenza sono, in ogni caso comunicate per iscritto. L'adesione di lavoratori di altre imprese del settore è condizionata a positiva valutazione del Consiglio di Amministrazione che ne indicherà anche le modalità di accesso.

ARTICOLO 5 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

I contributi degli associati sono costituiti da un importo annuale la cui misura sarà determinata dall'assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il quale determinerà anche le modalità di versamento del contributo stesso.

ARTICOLO 6 PRESTAZIONI IN FAVORE DEGLI ASSOCIATI

6.1 Le prestazioni riguardano, in via prioritaria:

A) Il rimborso in tutto o in parte delle spese sopportate dai destinatari di cui all'articolo 4 per :

1) prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici;
2) interventi chirurgici di particolare natura, degenze e cure ospedaliere;
3) protesi e relative cure;
4) ogni altro intervento integrativo, preventivo o educativo che sarà valutato necessario in relazione al livello dell'assistenza a carattere generale;

B) Erogazioni di sussidi mensili integrativi e/o sostitutivi di quelli erogati dall'I.N.P.S.;

6.2 Le condizioni, i limiti e le modalità d'erogazione degli interventi saranno stabilite da un apposito regolamento predisposto dal Consiglio d'Amministrazione (nel quale potrà essere prevista anche la facoltà per l'organo

amministrativo di accertare la veridicità delle dichiarazioni in base alle quali vengono inoltrate all'associazione le richieste di rimborso)

ARTICOLO 7 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

7.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal Fondo Comune che risulta così costituito:

- dal residuo del Fondo del Personale, già alimentato (fino al 30.11.1980) dalla trattenuta delle prime due mezze giornate al personale in malattia come da accordo aziendale del 30.10.1985;
- dai contributi degli associati;
- da contributi che la TPER o altre aziende del settore verseranno a seguito di accordi con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e/o con l'Associazione;
- da eventuali interessi maturati sui rapporti bancari intestati all'associazione;
- da altre entrate che dovessero pervenire all'Associazione per, solo ad esempio, lasciti, donazioni, elargizioni liberali in genere;

7.2 E' facoltà degli Associati effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota annuale di iscrizione. I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili; pertanto non si darà seguito a richieste di rimborso, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, estinzione, recesso o esclusione dall'Associazione stessa.

ARTICOLO 8 – ASSOCIATI

8.1 Sono Associati coloro che, previa iscrizione e versamento della quota annuale, aderiscono e partecipano alla vita dell'Associazione nel corso della sua esistenza.

8.2 Gli Associati hanno il dovere di versare le quote contributive secondo le modalità fissate dal Regolamento. Alla partecipazione alla vita associativa sarà ammesso solo l'Associato in regola con il versamento della quota annuale, fermo restando il diritto di recesso, da esercitarsi in forma scritta entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno al Consiglio di Amministrazione ed avrà effetto dall' 1 (uno) gennaio dell'anno successivo.

8.3 Perdono la qualifica di Associati coloro che non provvedono ad effettuare il versamento della quota annuale nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.

8.4 L'adesione comporta per l'Associato, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti , il diritto per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, il diritto ad usufruire delle prestazioni dell'oggetto di cui agli ART 2 e 6 del presente Statuto. E' dovere di ogni Associato attenersi a quanto prescrivono lo Statuto ed il Regolamento e di non abusare in alcun modo delle prestazioni rese dall'Associazione. In ogni caso l'Associazione potrà rivalersi nei confronti dell'associato per gli eventuali danni arrecati con il suo comportamento.

8.5 L'Associazione ha il diritto di fare eseguire visite presso specialisti scelti dal Consiglio di Amministrazione per il controllo delle prestazioni per le quali gli associati hanno chiesto il contributo economico. Il rifiuto a sottoporsi a dette visite comporterà, previo parere del Consiglio di Amministrazione, l'espulsione dall'Associazione. Gli associati in servizio militare, in aspettativa, o che per qualsiasi motivo interrompono temporaneamente il rapporto di lavoro, cesseranno da ogni obbligo e diritto verso l'Associazione sino al loro rientro in servizio, salvo loro espressa volontà per il mantenimento dell'iscrizione alle condizioni previste dal Regolamento.

8.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Il mancato espresso accoglimento della domanda equivale a rifiuto.

8.7 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti la radiazione dell' Associato nel caso questi commetta azioni disonorevoli o lesive dell'immagine dell'Associazione ovvero quando il suo comportamento sia difforme dai fini per cui si è costituita l'Associazione o costituisca ostacolo al regolare andamento dell'attività. L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario;

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

10.1 L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

10.2 E' presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in tutti gli altri casi da un consigliere designato dall'Assemblea o, in mancanza, da qualsiasi socio parimenti designato.

10.3 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

- provvede alla nomina dei membri del Collegio dei Probiviri;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto ed ai regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulla destinazione di eventuali avanzi di gestione comunque denominati nonché di qualsiasi fondo costituitosi durante la vita dell'Associazione, nell'ambito della legge e delle disposizioni contenute nel presente Statuto, avuto esclusivo riguardo alle specifiche finalità assistenziali prive di scopo di lucro dell'Associazione;
- delibera su tutto quanto demandato dalla Legge;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità alle disposizioni previste dalla legge ed all'esclusivo fine assistenziale dell'Associazione.

10.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o degli Associati ed è convocata, salvo eccezione motivata, presso la sede dell'Associazione.

La convocazione è effettuata mediante lettera semplice da inviarsi agli Associati almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione può essere effettuata anche tramite affissione della data di convocazione presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni precedenti l'adunanza; anche in tal caso l'avviso deve contenere le medesime indicazioni previste nella lettera.

10.5 Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale a disposizione degli Associati.

10.6 L'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Ogni Associato ha diritto a un voto, esercitabile anche a mezzo delega. La delega può essere conferita solamente ad altro Associato che non sia amministratore. Ciascun delegato può essere portatore di deleghe fino ad un massimo di tre. Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti ai presenti tanto in prima che in seconda convocazione, qualunque sia l'oggetto della delibera; non è ammesso il voto per corrispondenza. Sono fatte salve eventuali maggioranze superiori richieste dalla legge o dal presente Statuto per particolari materie o deliberazioni. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, tutti dipendenti TPER, duranti in carica tre anni e rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati. Sono legittimati a concludere il mandato dell'anno in corso tutti i membri del Consiglio Di Amministrazione che, in regola con i versamenti annuali di cui all'ART 5 del presente Statuto, dovessero cessare il rapporto lavorativo con l'azienda di riferimento.

11.2 Venendo meno la maggioranza dei membri del Consiglio, lo stesso si intenderà decaduto e occorrerà far luogo alla sua rielezione. In caso di cessazione di un membro, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione; il consigliere cooptato resta in carica fino all'Assemblea successiva nella quale viene eletto il nuovo consigliere, che resta in carica per il residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

11.3 Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

11.4 Il Consiglio nomina nel suo seno un Presidente, un Segretario, ed eventualmente un Vice Presidente, che compongono il Comitato di Presidenza.

11.5 Il Presidente, ed in caso di sua assenza e/o impedimento il Vice Presidente, - quest'ultimo se nominato - hanno la firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente può compiere atti - sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione senza la preventiva delibera del C.D.A solo in casi eccezionali di necessità, urgenza e gravità; in tal caso dovrà contestualmente convocare il Consiglio per la ratifica del suo operato.

11.6 Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; collabora con il Consiglio medesimo al fine di assicurare il buon andamento amministrativo della Associazione; cura la corretta tenuta dei Libri dei verbali e del Registro degli Associati. Provvede inoltre agli adempimenti che il Consiglio gli assegna fra i quali, solo ad esempio:

a) sovrintende all'applicazione del presente Statuto ed annesso Regolamento;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio d'Amministrazione;
c) firma tutti gli atti che comportino impegni finanziari e si riferiscano a movimenti di denaro, qualora non vi abbia già provveduto il Presidente;
d) svolge il lavoro amministrativo di competenza del Consiglio;

11.7 Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritiene opportuno, o se lo richiede almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera contenente il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, consegnata a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione. Per quanto attiene la normale gestione dell'associazione, il Consiglio si riunirà il primo mercoledì di ogni mese, salvo giorni festivi, nel qual caso la riunione sarà tenuta il successivo mercoledì. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione di quelle di straordinaria amministrazione per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. Quando il Consiglio di Amministrazione e' composto da un numero pari di componenti, in caso di parità di voti il voto del Presidente avrà la prevalenza.
11.8 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di attribuire a uno o più dei suoi componenti, o anche estranei ad esso, il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.
11.9 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione purché non siano riservati all'Assemblea. Redige regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non sono dalla Legge o dal presente Statuto riservate tassativamente all'Assemblea. Il Consiglio ha la facoltà di deliberare acquisti e accettazione di donazioni, eredità e legati, nonché ogni operazione presso Istituti o Aziende di Credito. Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea degli Associati.

ARTICOLO 12 – CLAUSOLA ARBITRALE

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci, tra Amministratori, tra liquidatori e tra i predetti e la Società in dipendenza del presente Statuto, eccettuate quelle per le quali la legge dispone diversa disciplina inderogabile, saranno decise da un Unico Arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna. L'Arbitro dovrà iniziare la sua attività entro quindici giorni dalla sua nomina e completarla entro novanta giorni da tale inizio. L'arbitro avrà funzioni di amichevole compositore ed agirà in modo irrituale. *I deliberati dell'Arbitro sono impegnativi nell'ambito sociale ed inappellabili, salvo diverse norme di legge.* Si applicano comunque le disposizioni di cui al D.LGS. 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla GU n. 17 del 22 gennaio 2003. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

ARTICOLO 13 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, del Consiglio di Amministrazione, nonché il Libro degli Associati, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge. I libri dell'Associazione sono consultabili da chiunque ne faccia motivata richiesta tramite professionista delegato; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 14 - BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente; il Consiglio di Amministrazione è convocato entro il mese di novembre per la predisposizione del bilancio preventivo. Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione affinché possano essere visionati da chiunque ne abbia motivato interesse. Per la richiesta di copie ogni costo graverà il richiedente.

ARTICOLO 15 – PASSIVITA' DI BILANCIO

In caso di gravi passività di Bilancio, dovute sempre ad eccezionali od imprevisti aumenti di spese, è data facoltà al Consiglio d'Amministrazione di richiedere agli Associati il versamento di contributi straordinari "una tantum".

ARTICOLO 16 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento per qualunque causa, soddisfatte le eventuali passività dell'Associazione, il residuo patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 17 - NORME FINALI E LEGGE APPLICABILE

17.1 È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In tal senso è impegno prioritario dell'Associazione impiegare ogni eventuale avanzo di gestione al

finanziamento dell'attività istituzionale. È in ogni caso esclusa ogni forma di divisione dei proventi delle attività fra gli Associati, anche in forma indiretta.

17.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice civile e alle disposizioni previste dalle leggi in materia.

Bologna, 24/05/2017 Atto notaio Rossi Angelelisa